ISTITUTO PARITARIO "P. ANGELICO LIPANI"
VIA NOMENTANA, 954
00137 – ROMA

TEL. 06/82000172 – Email: p.a.lipani@libero.it

Circ. n. 4 Roma, / /

Ai Docenti
Ai Genitori
Sede

OGG: CERTIFICATO PER ASSENZA DEL BAMBINO DA SCUOLA PER PIÙ DI CINQUE GIORNI

Tale certificazione è regolata ***dall'art.42 del DPR 1518/67***, che cita: *«L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza».*
Si precisano pertanto i seguenti punti:

- **Per *"assenza per malattia per più di cinque giorni"*** si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
- **Per le assenze *"programmate"* dalla scuola** (es. vacanze pasquali) **o dal genitore** (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate **preventivamente** alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.
- **Per le assenze *"non programmate"* e per più di cinque giorni**, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.
- **Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico**, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico.

Per certo, se l'assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l'assenza, è ***facoltà*** della Direzione Didattica riammettere l'alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria!) resa all'avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l'alunno assente dal 6°giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile *(Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott. .G. Ciappina, Prot.682 del 30/03/99).*

Il Coordinatore didattico
Prof. Antonio Misantone